

04 APR 2022

10744/22



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 11605/2016

Cron. 10744

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO	- Presidente -	Ud. 12/01/2022
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Consigliere -	PU
Dott. DANIELA CALAFIORE	- Consigliere -	
Dott. LUIGI CAVALLARO	- Rel. Consigliere -	
Dott. FRANCESCO BUFFA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11605-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- ricorrente principale -

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

(omissis) , (omissis) , (omissis) ;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1558/2015 della CORTE
D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/02/2016 R.G.N.
224/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per:
il rigetto del ricorso principale assorbito il
ricorso incidentale condizionato;

udito l'Avvocato (omissis) .

l.p.v.
|



FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 2.2.2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato (omissis) decaduto dal diritto di percepire l'indennità di mobilità ex art. 7, l. n. 223/1991.

La Corte, in particolare, ha ritenuto decisivo che l'istante avesse presentato la domanda oltre il termine di sessantotto giorni di cui all'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, calcolato a decorrere dall'intimazione del licenziamento, e non ha attribuito rilievo alcuno alla circostanza della malattia documentata dall'istante ed insorta subito dopo la comunicazione del recesso.

Avverso tali statuizioni (omissis) ha ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, fondato su un motivo, e successivamente illustrato con memoria.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, il ricorrente principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che la mancata presentazione della domanda entro il 68° giorno dall'intimazione del licenziamento era dipesa dallo stato di malattia (sindrome ansioso-depressiva) insorta in conseguenza del recesso datoriale: ad avviso di parte ricorrente, infatti, ove i giudici territoriali avessero preso in



esame tale circostanza, espressamente dedotta in sede di gravame, avrebbero dovuto ritenere che il periodo della malattia (10.9.2010-23.12.2010) fungesse da fatto impeditivo per l'esercizio del diritto al beneficio previdenziale oggetto della domanda.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 73, r.d.l. n. 1827/1935, dell'art. 24, l. n. 223/1991 (come interpretato dall'art. 6, d.l. n. 148/1993, conv. con l. n. 236/1993), nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il termine per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell'indennità di disoccupazione fosse perentorio e non invece ordinatorio, come pure affermato da Cass. n. 13112 del 2013, e pertanto prorogabile anche dopo la sua scadenza in presenza di gravi motivi, che nel caso di specie, pur dedotti con riferimento all'insorto stato di malattia, non erano stati presi in considerazione dai giudici di merito.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), per non avere la Corte di merito rilevato la decadenza sostanziale dal beneficio in questione, per essere stato il ricorso introduttivo del giudizio presentato oltre un anno e trecento giorni dopo la domanda amministrativa.

Ciò premesso, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure rivolte all'impugnata sentenza, e sono infondati.



Come puntualmente ricordato dall'INPS nella memoria ex art. 378 c.p.c., questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389 del 2002, che il decorso del termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 129, comma 5°, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l'impedimento addotto rispetto all'esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore" (così Cass. n. 17404 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nn. 12990 del 2018 e 6411 del 2020).

Nell'argomentare tale conclusione, cui questa Corte è approdata in una fattispecie in cui si discuteva precisamente della possibilità che la decorrenza del termine per proporre la domanda di corresponsione dell'indennità di mobilità potesse essere differita alla fine dello stato di malattia del lavoratore assicurato, si è rilevato che la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito nell'interesse generale (o individuale) alla certezza di una determinata situazione giuridica, che non contempla alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, di talché non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile, quale appunto la nozione di "forza maggiore"

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'L' or 'E', located at the bottom right of the page.



desumibile dall'art. 45 c.p.: la quale, com'è noto, rimane integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto, caratterizzata dall'imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine del giudice di merito.

A tale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale allorché ha negato rilevanza "alle circostanze soggettive che abbiano determinato l'inutile decorso del tempo" (così la sentenza impugnata, pag. 3): è sufficiente al riguardo rilevare che nemmeno nella prospettazione dell'odierna parte ricorrente il dedotto stato di malattia ha attinto la consistenza di una forza esterna che fosse ostativa in modo assoluto rispetto alla possibilità di presentare tempestivamente la domanda *de qua*, pur configurando certamente una rilevante difficoltà allo scopo (cfr. spec. pagg. 4-5 del ricorso per cassazione).

È il caso piuttosto di precisare che le anzidette conclusioni non sono suscettibili di essere revocate in dubbio dal *dictum* di Cass. n. 13112 del 2013, secondo cui il termine di sessanta giorni dal licenziamento, che l'art. 4, comma 1, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), stabilisce per l'esercizio, da parte del dipendente licenziato, del potere di chiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità, ha carattere ordinatorio e può pertanto essere prorogato anche dopo la sua scadenza, in presenza di adeguate giustificazioni del ritardo: indipendentemente dal fatto che l'affermazione del carattere ordinatorio del termine in esame è stata nella specie acriticamente ripresa da un *obiter dictum* di Cass. n. 12143 del 2003, essa è stata resa allo scopo di evitare che il lavoratore perdesse i benefici propri dell'iscrizione nelle liste



di mobilità a causa di comportamenti omissivi del datore di lavoro, che - in violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi - avesse ommesso di richiederla agli uffici competenti, e concerne comunque la mera iscrizione nelle liste, non anche la percezione dell'indennità di cui all'art. 7, l. n. 223/1991 (cfr. art. 4, comma 1, terzo periodo, d.l. n. 148/1993, cit.); ed è appena il caso di ricordare, per converso, che la spettanza dell'indennità di mobilità, così come di ogni altra prestazione previdenziale per la cui maturazione sia richiesta l'iscrizione in speciali liste o elenchi, può essere accertata dal giudice di merito indipendentemente dalla previa iscrizione nelle (o dall'avvenuta cancellazione dalle) liste o elenchi, mediante accertamento *incidenter tantum* della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto (cfr. Cass. n. 10219 del 2004).

Il ricorso principale, pertanto, va rigettato, rimanendo necessariamente assorbito il ricorso incidentale.

Nulla dovendo disporsi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la ricorrenza dei cui presupposti è stata accertata dalla Corte territoriale, va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore



importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.1.2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Cavallaro

IL PRESIDENTE

Rossana Mancino

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **04 APR 2022**

Il Funzionario Giudiziario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia